



Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria della ceramica e di materiali refrattari

Sede legale e amministrativa:
Via F. Cavallotti 106 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel: 0536 980420 - Fax: 0536 980421
e-mail: info@foncer.it - PEC: foncer@legalmail.it
sito Internet: www.foncer.it

AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE

da allegare al modulo di richiesta di anticipazione per acquisto della prima casa per sé o per i figli

► DATI DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

Il/la sottoscritto/a

Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita - -

Nome del soggetto iscritto al Fondo:
(solo se diverso dal proprietario dell'immobile)

DICHIARA

CHE L'ANTICIPAZIONE RICHIESTA SI RIFERISCE AD ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE IL CUI INDIRIZZO E' IL SEGUENTE(*):

Comune Provincia

in via/piazza Num. Civico

Data - -

Firma del proprietario

Firma dell'aderente al Fondo

(*) L'indirizzo da indicare si riferisce alla prima casa di abitazione

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Come stabilito dal Dlgs 252/2005, l'associato può conseguire un'anticipazione sulla propria posizione:

- I. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge, per i figli;
- II. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- III. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, ai sensi del DPR n. 380/2001, art.3, comma 1, lettera a, b, c, d;
- IV. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze.

Il fondo pensione procederà all'evasione delle richieste pervenute nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo stesso e delle seguenti regole generali:

1. Nei casi II), III) e IV) l'associato può inviare la richiesta di anticipo al Fondo al momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione al Fondo. La data di iscrizione a Foncer è riportata sia sul sito nell'area riservata che nella comunicazione periodica annuale. Ai fini del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma, sarà considerata utile l'anzianità maturata in altri fondi pensione dai quali sia stato completato il trasferimento a Foncer.
2. L'anticipazione liquidata non può mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.
3. Nei casi I), II) e III) l'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, nei limiti del 75% della posizione complessivamente maturata. Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.
4. Per le anticipazioni del 30% per ulteriori esigenze, oltre al limite di cui al punto 3), è normativamente previsto che le somme complessivamente erogate non superino il 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate per la stessa causale. Pertanto, nel caso in cui le richieste per "ulteriori esigenze" venissero reiterate, potranno trovare accoglimento soltanto fino alla concorrenza del suddetto limite del 30% della posizione di volta in volta maturata.
5. L'importo richiesto sarà sottoposto a tassazione ai sensi del D.Lgs 252/2005.
6. Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti previsti nel presente Regolamento.
7. Il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il fondo darà adeguata informazione all'associato entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per la stesura dell'ordine di ricezione, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa.
8. Il Fondo liquida di norma entro il termine massimo di 180 giorni dalla presa in carico della richiesta.
9. La richiesta di anticipazione deve essere inviata al fondo compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet di Foncer. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica. **Tutta la documentazione cartacea deve essere inviata esclusivamente al fondo a mezzo raccomandata, a mezzo PEC all'indirizzo foncer@legalmail.it oppure è possibile inviare una richiesta di anticipazione tramite la propria area riservata disponibile sul sito internet www.foncer.it.** Le richieste pervenute in altra forma diversa da quelle specificate non si riterranno valide.
10. Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dalla liberatoria di pagamento dell'ente mutuante. In caso contrario, la pratica verrà automaticamente rigettata. Unica eccezione sono le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore della finanziaria.
11. La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie (codice IBAN).
12. Per la copertura delle spese di istruttoria della pratica il fondo addebiterà € 25 alla posizione dell'associato. In caso di richiesta di anticipazione da parte di lavoratori iscritti a Foncer che abbiano in essere contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con TFR a garanzia, per la copertura delle spese di istruttoria della pratica, il Fondo addebiterà € 20 alla posizione dell'associato, oltre alle spese previste per le stesse casistiche senza cessione del quinto dello stipendio.

Documentazione da allegare sempre

Alla richiesta di anticipazione di qualunque natura devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia di un documento d'identità dell'iscritto, in corso di validità;
- b) fotocopia del codice fiscale dell'iscritto;
- c) solo nel caso in cui l'iscritto abbia in corso un finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, liberatoria di pagamento da parte della società finanziaria.

In fase di istruttoria, il fondo pensione valuterà la richiesta di anticipazione pervenuta e, se necessario, potrà richiedere ulteriore documentazione a supporto di quanto già inoltrato.

Documentazione per SPESE SANITARIE

La domanda di anticipazione per spese sanitarie gravissime e straordinarie, per sé, per il coniuge o per i figli, può essere presentata in qualsiasi momento e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (ASL), della natura di straordinarietà degli interventi (tale dichiarazione deve essere prodotta necessariamente in caso di intervento medico effettuato privatamente);
- stato di Famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'iscritto, solo nel caso in cui la spesa non sia sostenuta dallo stesso;
- fattura o ricevuta fiscale emessa non oltre i 180 giorni prima della richiesta;

Il fondo accetta il preventivo delle spese sanitarie, in alternativa alla fattura o ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo da parte dell'aderente di completare la pratica fornendo fattura o ricevuta fiscale delle spese preventivate entro i 180 giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione.

E' dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni difformi da quelle preventivate o non si sia dato corso alla cura e per le quali è stata comunque disposta l'erogazione di anticipo. Al riguardo si veda il paragrafo "Obbligo di restituzione".

Documentazione per ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa può essere presentata dopo 8 anni di iscrizione al Fondo, per sé o per i figli, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione prima casa di abitazione;
- rogito notarile di acquisto o contratto preliminare di compravendita registrato all' Agenzia delle Entrate, stipulato non oltre 180 giorni prima della richiesta;
- stato di Famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'iscritto, solo nel caso in cui l'acquisto avvenga a favore del figlio;
- se la richiesta viene effettuata per la costruzione dell'abitazione anche tramite cooperativa (in questo caso va allegata copia della dichiarazione di "socio"), occorre integrare i giustificativi delle spese sostenute con copia della licenza edilizia, copia della dichiarazione di inizio lavori e copia del documento di proprietà del terreno.

Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

Nel caso di contratto preliminare di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate, la copia del rogito notarile d'acquisto dovrà pervenire al Fondo entro i 180 giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione.

E' possibile altresì richiedere l'anticipazione anche nel caso in cui l'acquisto della prima casa sia effettuato da parte del coniuge in regime di comunione legale dei beni. In tale circostanza, oltre alla documentazione citata, dovrà essere prodotto l'estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio.

Documentazione per RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa può essere presentata dopo 8 anni di iscrizione al Fondo e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione di ristrutturazione prima casa di abitazione attestante che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa di cui al DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lettere a,b,c,d;
- fotocopia della/e fattura/e dettagliata/e delle spesa/e sostenuta/e emessa/e non oltre 180 giorni prima della richiesta;
- fotocopia del/i bonifico/i bancario/i attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla fotocopia deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione fiscale e il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In nessun caso verranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa. Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, allegare fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Documentazione per ALTRI MOTIVI

L'art. 11 del D.Lgs 252/2005 prevede che chiunque, senza alcuna motivazione, purché siano decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, possa richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata nel limite del 30%.

Cessioni e finanziamenti con TFR a garanzia

Nel caso di lavoratori iscritti a Foncer che abbiano stipulato contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con TFR a garanzia, il Fondo non potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eventualmente richieste dall'iscritto, salvo che il cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento) non invii al Fondo apposita liberatoria di pagamento.

I contratti di finanziamento avranno effetto solo se notificati al Fondo. L'effetto decorre dalla data di ricezione della notifica da parte del Fondo.

Le anticipazioni per spese sanitarie gravissime e straordinarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria, pertanto il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore del cessionario.

Per la copertura delle spese di istruttoria della pratica, il Fondo addebiterà € 20 alla posizione dell'associato, oltre alle spese previste per le stesse casistiche senza cessione del quinto dello stipendio.

Obbligo di restituzione

A seguito di verifica da parte del Fondo dell'irregolarità della documentazione presentata a supporto della richiesta di anticipazione, l'iscritto, a parte le eventuali ulteriori implicazioni di ordine fiscale, dovrà procedere alla restituzione della stessa, al netto delle ritenute operate entro e non oltre 180 giorni dalla data di richiesta formale del Fondo. È dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni difformi da quelle preventivate e per le quali è stata comunque disposta l'erogazione di anticipo.


Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.

Tutta la modulistica necessaria per l'ottenimento delle anticipazioni è disponibile sul sito www.foncer.it nella sezione "Modulistica".

Normativa fiscale Dlgs. 252/2005


Anticipazione della posizione maturata nel Fondo

Al capitale maturato dall'1/01/2007 viene applicata una tassazione differente in base alla motivazione della richiesta:

TIPOLOGIE E REQUISITI		
a) 75% della posizione	 Spese sanitarie gravi e straordinarie	<i>Senza limiti temporali</i>
b) 75% della posizione	 Acquisto 1° casa di abitazione Ristrutturazione 1° casa di abitazione	<i>8 anni di iscrizione</i>
c) 30% della posizione	 Ulteriori esigenze	<i>8 anni di iscrizione</i>
TASSAZIONE A TITOLO DI IMPOSTA		
a) = dal 15% al 9% * b) = 23% c) = 23%		
* ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare		

La parte di capitale costituita dai rendimenti non rientra nell'imponibile, poiché viene tassata a parte in capo al Fondo con un'aliquota pari all'11%.

Sulla parte di capitale accumulata prima dell'1/01/2007 viene applicata la normativa precedente, che prevedeva una tassazione separata (lo stesso calcolo applicato sul Tfr lasciato in azienda):



Glossario:

Tassazione separata: tassazione “agevolata” rispetto alla tassazione Irpef ordinaria. È la stessa metodologia di calcolo applicata al Tfr in azienda. Viene utilizzata una formula matematica prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), secondo la quale non viene preso in considerazione il reddito effettivo, bensì un reddito fittizio più basso di quello effettivo. È considerata una tassazione “definitiva”, non assoggettata a conguaglio con il 730.